SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

139° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» **(2740)**, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione, approvazione con modificazioni e stralcio dell'articolo 35)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 15
ALIVERTI *(DC)* 7
BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 13
DIPAOLA *(PRI)* 6
FIOCCHI *(PLI)* 4
GIANOTTI *(Com.-PDS)* 4, 11
MANCIA *(PSI), relatore alla Commissione* 10, 11

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (2740), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione, approvazione con modificazioni e stralcio dell'articolo 35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Zaniboni ed altri; Spini; Sacconi ed altri; Martinazzoli ed altri; Righi ed altri; Quercini ed altri; Orciari ed altri; Barbalace ed altri; Viscardi ed altri; Tiraboschi ed altri; Castagnetti ed altri; Bianchini ed altri; Cristoni ed altri; De Julio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana, con l'esame degli emendamenti 39.0.1 e 39.0.3, che avevamo accantonato in attesa del parere della Commissione affari costituzionali, parere che è pervenuto e del quale do lettura:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza sull'emendamento 39.0.1 e contrario, a maggioranza, sull'emendamento 39.0.3».

Do quindi nuovamente lettura degli emendamenti 39.0.1 e 39.0.3:

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-*bis*.

(*Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale*)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto della necessità di provvedere:

a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale;

b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;

c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;

d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici.

e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare successivamente al decreto di cui al comma 1, si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo stesso comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unità secondo la seguente articolazione:

a) n. 5 posti di ottavo livello;
b) n. 5 posti di settimo livello;
c) n. 7 posti di sesto livello;
d) n. 6 posti di quinto livello;
e) n. 3 posti di quarto livello;
f) n. 1 posto di terzo livello.

4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure e le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.

39.0.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-*bis*.

(*Costituzione della Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato del Ministero dell'industria*)

1. È costituita la Direzione generale della piccola industria e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per le finalità del presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire una parte del personale da altre direzioni generali del Ministero e di chiamare

un'altra parte del personale da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici.

39.0.3 CISBANI, GIANOTTI

Metto ai voti l'emendamento 39.0.1, presentato dal relatore, con le modifiche che sono state introdotte.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 39.0.3, sul quale è stato peraltro acquisito il parere contrario della Commissione affari costituzionali, risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 39.0.1.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo liberale desidero ringraziare, come senatore e come imprenditore, il Presidente della Commissione che ha gestito con determinazione la successione delle sedute, il rappresentante del Governo per la sua disponibilità a mediare situazioni spesso contrastanti e per la sua costante presenza, e il relatore che ha perseguito con volontà l'obiettivo di giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame. Desidero ringraziare anche tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno speso il loro impegno e hanno dato il loro contributo per l'approvazione del testo in esame, un testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, che è stato emendato e semplificato rendendolo così più operativo e più accessibile ai futuri utenti dei benefici che esso comporta.

L'attesa dei piccoli imprenditori e degli artigiani è stata lunga. Sono stati troppi quattro anni perchè il disegno di legge venisse approvato dall'altro ramo del Parlamento; non sono concepibili nè accettabili da coloro che tutti i giorni sono chiamati ad assumere responsabilità, a rispettare delle scadenze, ad affrontare con spirito imprenditoriale il rischio della gestione aziendale. Sono fatti questi che danno luogo anche a quelle reazioni che tutti possono cogliere nel manifestarsi di iniziative localistiche che derivano proprio dalla distanza che l'operatore economico, specie il piccolo imprenditore, sente nei confronti del Governo.

Occorre comunque sottolineare che la 10ª Commissione del Senato ha fatto il suo dovere e ha potuto approvare il testo che oggi è al nostro esame in tempi molto rapidi. Quindi confermo il mio voto favorevole.

GIANOTTI. Signor Presidente, con l'approvazione oggi pomeriggio del disegno di legge n. 2740 da parte del Senato è possibile che tale provvedimento sia varato definitivamente prima delle vacanze estive. Se però siamo arrivati all'ultimo giorno utile – e non è detto che sia davvero così – occorre, collega Fiocchi, non prendersela con tutto il Parlamento bensì con chi alla Camera dei deputati ha ostacolato il procedere rapido del provvedimento. E bisogna riconoscere che protagonisti sono stati i contrasti nella maggioranza e le difficoltà nei rapporti tra Governo e Parlamento. Occorre poi aggiungere che, sia

pure in forma più attenuata, abbiamo avuto modo di assistere a tale contrasto anche qui al Senato, in questa Commissione, quando abbiamo ascoltato il rappresentante del Governo affermare che si sarebbero seguite le indicazioni della Commissione, salvo poi presentare successivamente una serie di emendamenti e di modifiche che hanno sicuramente determinato rinvii, difficoltà e ritardi.

Detto questo, dobbiamo rilevare che il provvedimento che noi oggi licenziamo è molto diverso da quello che ci è arrivato dalla Camera. In primo luogo le agevolazioni, anzichè nella forma tradizionale del contributo, sono prevalentemente concepite nella forma del credito di imposta.

Al riguardo vorrei ricordare che ad avanzare tale proposta alla Camera dei deputati furono i parlamentari dell'allora Partito comunista italiano, ai quali i rappresentanti del Ministero delle finanze risposero che non era possibile applicare tale meccanismo perchè su di esso lo stesso Ministero non era in grado di esercitare un controllo. Arrivato al Senato, il ministro Formica si è trovato come San Paolo sulla via di Damasco, ha avuto una rivelazione e quello che non era stato possibile alla Camera è diventato possibile al Senato.

Non possiamo che essere soddisfatti di tale ravvedimento. Noi riteniamo importante questa formula in primo luogo perchè riduce drasticamente i tempi che intercorrono dalla presentazione della domanda all'ottenimento dei benefici previsti dalla legge. Si dovrebbe trattare di qualche settimana e ciascuno di noi che conosce la realtà dei piccoli imprenditori sa che, invece, in precedenza i tempi necessari ad ottenere le agevolazioni erano dell'ordine di alcuni anni. In secondo luogo esprimiamo un giudizio positivo perchè il credito d'imposta è un elemento di trasparenza: non ci saranno più trafile, giudizi di vari comitati o uffici ministeriali, ma verrà introdotto un meccanismo automatico. Un altro elemento positivo della legge è che si è operato il taglio di varie bardature (comitato ministeriale, osservatorio ministeriale). Certo, noi pensavamo che fosse necessario avere dei tagli più netti e in questo senso abbiamo proposto degli emendamenti – che non sono stati accolti – per far sì che il decentramento verso le regioni fosse più marcato. Queste erano le attese delle regioni e dell'opinione pubblica mentre con questa legge vengono potenziati gli organici del Ministero dell'industria.

Voglio dire che un altro elemento che dobbiamo apprezzare in questa legge è che taluni tentativi di mantenere o di introdurre certe disposizioni che non avevano nulla a che fare con la legge, e che si collegavano piuttosto ai rapporti clientelari o a pressioni ministeriali, sono stati esclusi, sia pure non totalmente. Che le stazioni sperimentali dell'industria siano state stralciate da questa legge, ci sembra un risultato positivo; e anche il fatto che si sia escluso l'acquisto agevolato delle bilance commerciali deve essere valutato positivamente.

Infine, riteniamo che questa legge sia importante di per sè, perchè distingue tra piccole e grandi imprese ed adegua a questa distinzione le norme dello Stato. Noi avremmo desiderato che la piccola impresa fosse quella avente non più di cento dipendenti e 10 miliardi di capitale sociale. Tuttavia il nostro emendamento è stato respinto dalla maggioranza e la soglia è rimasta molto più elevata.

Infine, riscontriamo un grande limite della legge nella ristrettezza dei finanziamenti: 1.500 miliardi in tre anni sono davvero pochi; se poi si tiene conto che a questi fondi si tolgono 140 miliardi per finanziare una legge per la quale le domande erano state presentate fino a tre anni fa (legge n. 399 del 1987), davvero si rischia di distribuire risorse poco copiose. Ciò nonostante, consideriamo la legge un passo in avanti e per questo diamo il nostro voto favorevole. Si tratterà poi di valutare, nell'applicazione della legge, quali sono i limiti e gli elementi da correggere per apportare successive modifiche e correzioni.

DIPAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio che il Gruppo repubblicano si asterrà dal votare il provvedimento relativo agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, così come formulato dalla Commissione. Questa scelta è determinata da una serie di perplessità e dubbi che il testo proposto dal relatore non ha risolto, incidendo enormemente, soprattutto nella prima parte dell'articolato, sull'architettura che ci era pervenuta dalla Camera e che riteniamo nel suo insieme tuttora valida.

La prima osservazione riguarda il ruolo che la normativa assegna al Medio credito centrale: rischiamo di creare un Ministero dell'industria parallelo; affidiamo al Medio credito centrale funzioni tipiche dell'amministrazione attiva che dovrebbero restare nell'ambito delle competenze proprie del Ministero stesso. Inoltre, è scomparso l'Osservatorio della piccola impresa, si è eliminata la Direzione generale delle piccole imprese e dell'artigianato e il governo effettivo del settore è trasferito al Medio credito centrale che non può comunque garantire la stessa imparzialità che il Ministero ha come sua caratteristica strutturale.

Tra l'altro, voglio qui ricordare che proprio di recente l'istituto di ricerca NOMISMA, in una sua ricerca sullo stato di salute dell'apparato creditizio italiano ha denunciato disfunzioni ed inefficienze del Medio credito centrale.

L'altra osservazione che vorrei riportare riguarda le alternative di agevolazione. Il disegno di legge originario prevedeva tre tipi di interventi tra loro alternativi: contributi in conto capitale, in conto interesse ed agevolazioni fiscali. Il primo tipo di intervento è stato quasi eliminato, essendo modesta la percentuale attribuita a questa scelta, il che rappresenta una grave limitazione. Sappiamo che il credito d'imposta non interessa l'impresa allo stato nascente, ovvero in fase di espansione, poichè in tale momento le imprese non hanno utili tali da far valere in credito d'imposta: essi, infatti, sono minimi e si conseguono normalmente a fine esercizio con una applicazione d'imposta irrisoria. Inoltre, la piccola impresa – specie quella di minime dimensioni e l'artigianato – spesso preferisce il contributo in conto capitale a fondo perduto come già hanno dimostrato i risultati positivi delle leggi vigenti in materia che hanno avuto un ruolo fondamentale nella discussione delle tecnologie incorporate in macchine, e che sono quelle che più interessano le piccole imprese. Questo disegno di legge, che aveva come obiettivo gli aiuti alle piccole e medie imprese – compreso l'artigianato –, di fatto penalizza tutte quelle imprese che non hanno la famosa contabilità ordinaria, e tra queste prevalentemente l'artigianato. Notiamo che per quanto attiene ai finanziamenti agevolati non è

precisato un principio importantissimo, quello dell'equivalenza attuariale tra contributi in conto interesse e credito d'imposta.

Vi è poi un ultimo ordine di osservazioni che riguarda le procedure di accettazione e valutazione delle domande. La normativa che siamo chiamati a votare prevede che il Ministero esamini le domande di credito d'imposta man mano che pervengono al Ministero dell'industria e comunica l'accoglimento delle richieste fino all'esaurimento dei fondi seguendo un ordine di progressività temporale delle domande stesse. La comunicazione del Ministro costituisce però un atto d'impegno e non può che essere effettuata con decreto del Ministro soggetto a registrazione, il che blocca la procedura e fa venir meno l'automatismo fiscale. Inoltre, il principio che le domande insoddisfatte vengono portate nell'anno successivo crea un potenziale di spesa accumulata di grande dimensione che non può non provocare una costante e crescente pressione per stanziamenti maggiori incidendo notevolmente sul bilancio pubblico.

Come repubblicani ci auguriamo che il testo così come sarà approvato sia riesaminato dalla Camera dei deputati per reintrodurre quei princìpi che riteniamo necessari per un buon funzionamento della legge.

ALIVERTI. Signor Presidente, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare ritiene un cerimoniale stantìo e ripetitivo la dichiarazione di voto; a supporto di questa, che è anche una mia intuizione e convinzione, è intervenuta l'ultima dichiarazione di voto, quella del senatore Dipaola. Si tratta di una dichiarazione sorprendente, da un certo punto di vista, ma non completamente, anche perchè le riflessioni critiche e rispettabili che sono state rivolte all'operato di questa Commissione, ahimè non sono intervenute nel corso di tutta la preparazione del testo licenziato in queste ultime ore. Probabilmente un contributo più assiduo, più frequente e puntuale avrebbe consentito forse anche di correggere qualcuna di quelle lacune che lo stesso senatore Dipaola ha riscontrato nel provvedimento in esame.

Tuttavia ritengo che, se sono stati sottolineati alcuni aspetti negativi, valga anche la pena di rilevare qual è l'altra faccia della medaglia, cioè chiederci innanzi tutto se questa sia una legge di intervento settoriale, di incentivazione nel senso tradizionale, se si tratti di un intervento a pioggia verso una platea di beneficiari troppo vasta, oppure se costituisca una novità nel campo della legislazione nazionale.

Ho posto volutamente questa domanda perchè credo si debba riflettere sul quarantennio legislativo che si trova alle nostre spalle, innanzitutto per avere una chiave di lettura appropriata del testo che stiamo licenziando, ma anche, e soprattutto, per evidenziare lo sforzo compiuto nel corso di queste settimane e il risultato, a mio avviso apprezzabile, che è stato raggiunto.

Credo che una delle connotazioni più rilevanti sia l'intuizione della valenza strategica delle aspettative dei beneficiari. Questi infatti non potranno più usufruire di aiuti acritici e quindi finalizzati – come spesso capitava nell'applicazione delle leggi precedenti – alla conservazione e alla salvaguardia del capitale di esercizio. I mutui erogati, e quindi gli

abbattimenti degli interessi concessi dagli istituti finanziatori, spesso, più che a finanziare nuovi investimenti, servivano a mantenere intatto il capitale di esercizio delle imprese, tanto è vero che questo aspetto ci è stato fatto notare soprattutto dalle imprese minori nel corso delle consultazioni svolte dalla nostra Commissione. Ora invece - è questo un altro aspetto positivo - sono previste delle agevolazioni a sostegno di tutti gli investimenti di nuove tecnologie che le imprese intendono affrontare. Mi sembra questo il punto focale sul quale concentrare l'attenzione di chi esamina gli aspetti positivi del provvedimento.

In secondo luogo ritengo valga la pena di sottolineare che è rimasta tra le disposizioni, anche se ha subito un rinnovamento, la struttura di secondo livello, quella relativa alle attività consortili che hanno sempre costituito un elemento positivo nella platea delle piccole imprese, anche se frequentemente hanno accusato difficoltà di decollo. Tutta la seconda parte della legge, quella che appunto riguarda i consorzi, ha ottenuto un riconoscimento non sporadico ma organico e quindi funzionale all'attività delle piccole imprese che comunque mantengono la prerogativa di autonomia gestionale ma che si integrano nel contesto delle attività consortili.

Il terzo aspetto positivo è costituito dalla revisione di tutta la tradizionale strumentazione. Come è già stato sottolineato, non si tratta di un dato irrilevante. La leva fiscale che è stata introdotta non è soltanto un'alternativa alle procedure tradizionali, ma costituisce un tentativo di ulteriore moralizzazione, riconoscendo lo sforzo delle imprese e quindi dei contribuenti che da sempre hanno fatto il loro dovere e hanno corrisposto in maniera adeguata alle attese dello Stato. Di conseguenza tale riconoscimento deve essere doppiamente sottolineato, perchè delle agevolazioni beneficeranno soltanto coloro - lo ripeto - che in passato hanno tenuto una contabilità regolare ed hanno agito sempre per il meglio conseguendo, come del resto impone l'attività economica, degli utili di esercizio.

Un ulteriore elemento da sottolineare è il tentativo di ristabilire un maggiore equilibrio nel rapporto tra operatore e burocrazia ministeriale, al fine di introdurre il principio dell'automaticità nell'applicazione dei benefici. Anche questo è un aspetto notevolmente innovativo rispetto al passato. Quando si sono avviate le consultazioni delle rappresentanze di categoria, si è sottolineata soprattutto l'esigenza di correggere adeguatamente il testo approvato dalla Camera dei deputati accentuando il principio di automaticità e quindi sottraendo ai poteri discrezionali di chicchessia (non voglio dire dell'autorità ministeriale) l'applicazione dei benefici che, come spesso è risultato in passato, erano sottoposti a passaggi discrezionali.

Si è cercato poi di avviare un processo di identificazione più organico della piccola impresa. C'è stato in passato il tentativo di redigere un testo unico sulle piccole imprese e comunque di avviare la compilazione di un codice della piccola impresa attraverso il quale si potesse arrivare a disciplinare tutte le attività degli imprenditori minori. Si trattava di un progetto ambizioso e non credo che si possa affermare che tale obiettivo sia stato mai convenientemente perseguito. Lo sforzo prodotto allo stato attuale è evidente, anche perchè si è partiti quasi da zero, e visto che finora è stata prodotta soltanto una legislazione

settoriale, ci si è preoccupati di mantenere ben distinti i vari comparti. Di conseguenza i piccoli impreditori, gli artigiani, i commercianti hanno avuto ciascuno la propria legislazione; le piccole imprese erano rimaste escluse e quindi non avevano mai avuto un collegamento con questi settori, senza parlare del mondo della produzione agricola che è ermeticamente chiuso a tutti gli altri campi produttivi. Abbiamo così cercato di trovare dei collegamenti tra tutte le imprese affinchè le stesse, considerando anche il futuro del mercato, si avvalgano sempre più dei piccoli imprenditori dei servizi.

Al riguardo, forse proprio io (più che altri) potrei lamentare una certa esclusione degli operatori commerciali, ma non credo comunque che possa essere negato che il lavoro compiuto fino ad oggi dovrà essere ripetuto per gli operatori del commercio.

Se tutti questi sono stati gli intendimenti che ci hanno mosso nel portare a termine l'esame del provvedimento, credo che almeno un obiettivo debba essere sottolineato soprattutto all'autorità di Governo, e lo faccio proprio alla vigilia dell'avvio di un evento eccezionale qual è il censimento generale. Nell'ambito dell'attività dell'Istituto centrale di statistica, ancora non è stata accertata la consistenza delle piccole imprese perchè le classificazioni partono da imprese fino a 100 dipendenti con un passaggio diretto alle imprese con più di 500 dipendenti. Oggi poi non siamo in condizione di stabilire qual è la differenziazione specifica tra piccole imprese del commercio, dei servizi, artigianali e di altre attività produttive. Io stesso ho cercato di quantificare i destinatari dei benefici contenuti nella legge, ma ho riscontrato notevoli difficoltà nella consultazione dei volumi dell'ISTAT.

Però, grosso modo, possiamo dire oggi che i beneficiari della legge si stimano in almeno 1,5 milioni di imprese commerciali con oltre 3,5 milioni di addetti; 1,2 milioni di imprese artigiane con 2,7 milioni di addetti; 1,4 milioni di piccole imprese industriali con 5-6 milioni di addetti. Quindi, si tratta di un provvedimento che si rivolge ad una massa enorme di destinatari.

Certo bisogna raccogliere anche le osservazioni qui fatte circa la scarsa disponibilità finanziaria che si riduce ulteriormente nel momento in cui si prende atto dei grossi numeri elencati. Teniamo però conto del fatto che la durata è temporalmente limitata a tre anni e che comunque occorrerà – a cominciare dalla prossima legge finanziaria – verificare non solo le disponibilità ma anche l'approntamento della regolamentazione e quindi delle normative che dovranno rendere possibile l'immediata entrata in vigore di questa legge.

In questo senso, a nome del Gruppo democristiano, esprimo l'assenso convinto e preannuncio il voto favorevole dei nostri colleghi a favore del provvedimento. Lo faccio, ripeto, con convinzione e con qualche riserva, ma soprattutto nella speranza di poter riprendere le considerazioni svolte poc'anzi e nella constatazione che sussiste la disponibilità di tutte le forze politiche a trovare le migliori soluzioni possibili.

È con questo spirito, signor Presidente, che voglio anche ringraziare – a chiusura di questo mio intervento – il relatore per l'impegno qui svolto, per la dedizione e la comprensione dimostrate. Mi rendo conto che svolgendo compiti di questo tipo è difficile mantenere una linea

uniforme, ma mi pare che con tutti gli sforzi che abbiamo prodotti, siamo riusciti a pervenire sempre a delle concordanze che hanno consentito di varare un testo pressochè all'unanimità, salvo in un'occasione, nella quale, peraltro, potevamo fare a meno di considerare le singole manifestazioni di voto.

Voglio ringraziare il rappresentante del Governo che certo ci è stato vicino e ha portato soprattutto un contributo e un impegno singolari. Lo voglio qui sottolineare perchè è stato sempre tempestivo nel rispondere alle nostre richieste: vi è stato un confronto serrato e leale che ha portato ad un risultato apprezzabile.

Infine, ringrazio il Presidente per la disponibilità e la comprensione dimostrate e anche gli uffici che hanno portato il peso maggiore di questa lettura. Li voglio accomunare nel ringraziamento che faccio come Gruppo della Democrazia cristiana in nome del quale ribadisco il voto favorevole su questo provvedimento di legge.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi senatori, la mia sarà una breve dichiarazione perchè già sono state dette parecchie cose ed espressi molti concetti: il lavoro che abbiamo portato avanti dall'inizio delle nostre sedute ha avuto inizio nella giornata del 24 aprile di quest'anno e da allora abbiamo perseguito con impegno il nostro obiettivo.

Pertanto, debbo ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato al lavoro e che hanno dimostrato che avevano come unico obiettivo quello di approvare celermente una legge che finalmente desse segnale di considerare in un modo diverso dal passato la piccola impresa.

Allora, nel ringraziare il Presidente, i colleghi e il rappresentante del Governo, anch'io sento il dovere di ringraziare i nostri funzionari che hanno dimostrato come, quando si opera in modo positivo e costruttivo, si riesca a raggiungere quegli obiettivi e quegli indirizzi che tutti ci siamo prefissati.

Esprimo alcune brevi considerazioni rispetto ad una situazione nella quale la piccola impresa opera: come tutti sappiamo, la piccola impresa rappresenta il 90 per cento delle imprese a livello nazionale; copre il 50 per cento dell'*export* e ricopre il 70 per cento del fatturato a livello nazionale e finora non c'è stata attenzione da parte del Governo nei confronti di questo settore.

Noi abbiamo avuto occasione di discutere, proprio in questa Commissione, a partire dal «Libro bianco» della CEE, circa il sostegno che il Governo e il Parlamento hanno sempre rivolto nei confronti delle imprese a livello nazionale. Ma quel che maggiormente ci preoccupava, ci ha preoccupato e ci preoccupa è che questo sostegno è rivolto in modo se non esclusivo quanto meno prioritario nei confronti della grande impresa.

Noi abbiamo discusso, in questi cinque anni, su un disegno di legge che rappresenta poca cosa rispetto al fabbisogno necessario alla piccola impresa: sono 1.500 miliardi che – lo sappiamo benissimo – costituiscono solo un segnale rispetto al fabbisogno, ma credo che alcune novità da noi apportate con questa legge vadano nell'indirizzo che potrebbe anche permettere al Governo di porre a questo aspetto una particolare attenzione. Infatti, quando abbiamo fatto la scelta del credito di imposta

– sulla quale scelta abbiamo avuto modo di discutere e di fermarci – il Governo, in modo particolare il Ministro delle finanze, ha capito alcune novità che venivano avanti, ma le ha capite non perchè ci sia stata una conversione sulla via di Damasco, ma perchè la stessa CEE ci ha fatto capire, anche con una lettera indirizzata al Governo italiano, che o si cambia mentalità a livello nazionale, oppure gli aiuti alle imprese possono sussistere solo per breve tempo; in sostanza bisogna scegliere quello che a livello di CEE ormai è un dato di fatto, sul quale altre nazioni – in modo particolare la Francia – hanno sperimentato come sia giusto e positivo perseguire questi obiettivi. È da lì che siamo partiti e abbiamo capito che dovevamo portare questa novità all'interno della legge, non per spirito di parte, non per dimostrare che i colleghi senatori o la Commissione industria del Senato sono migliori rispetto ai colleghi della Camera, ma perchè noi in questo frangente abbiamo avuto dei segnali, delle richieste da parte della CEE alle quali ci siamo dovuti attenere; e lo abbiamo fatto con soddisfazione perchè il credito d'imposta – è inutile che lo riconfermi e lo ribadisca nella mia dichiarazione di voto – risponde alle richieste che le imprese hanno portato avanti, alle richieste che le stesse associazioni ci hanno fatto pervenire, a quel concetto di un decentramento e sburocratizzazione del nostro apparato ministeriale complessivo, che ormai, per forza di cose, in un paese moderno ed europeo, si deve tenere nella dovuta considerazione.

Le richieste venute avanti da parte delle imprese nei vari convegni tendevano a far cogliere le novità che venivano poste al centro dell'attenzione. Abbiamo riscontrato anche alcune preoccupazioni ed ecco perchè voglio invitare il collega Dipaola a rivedere e a riconsiderare alcune sue osservazioni, anche se manterrà ferma la volontà di astenersi nella votazione. In questa Commissione avevamo scelto come unico indirizzo quello del credito d'imposta; poi ci siamo preoccupati di accogliere alcuni suggerimenti rivolti soprattutto a coloro che hanno la necessità di immettersi in un mercato nuovo, coloro che non si avvalgono di grosse strutture, coloro che non hanno modo di usufruire del credito d'imposta. Abbiamo così recepito la novità che consisteva nel porre alla base della nostra iniziativa la nuova applicazione del credito d'imposta. Voglio pure sottolineare che in questi mesi, da aprile ad oggi, sono sorte delle difficoltà nei nostri rapporti ma, ricollegandomi a quello che diceva giustamente il senatore Aliverti, vorrei fosse evidenziato in modo chiaro che siamo arrivati all'approvazione di questo disegno di legge votando all'unanimità ogni singolo articolo.

GIANOTTI. Non sempre.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Sugli emendamenti abbiamo avuto posizioni diverse, ma gli articoli – articolo per articolo – sono stati approvati sempre all'unanimità.

È vero, potevamo introdurre anche altre novità. I colleghi sanno benissimo che la mia linea era diversa, ma abbiamo inteso raccogliere anche le osservazioni che venivano formulate nell'altro ramo del

Parlamento. Al riguardo voglio far presente ai colleghi della Commissione attività produttive della Camera che, se noi oggi approviamo questo disegno di legge, un merito particolare lo hanno anche loro perchè abbiamo recepito numerosi suggerimenti, soprattutto durante le riunioni congiunte informali delle due Commissioni. Vorrei poi sottolineare che c'è un'attesa particolare delle associazioni e delle categorie interessate al provvedimento: ne abbiamo tenuto conto nel momento in cui abbiamo inserito all'interno dell'organizzazione complessiva del disegno di legge – senza discuterle, senza approfondirle, senza analizzarle – proposte che erano state approvate dalla Commissione attività produttive dell'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco in modo particolare al settore dei consorzi, per dei deputati il quale abbiamo recepito un lavoro durato quattro anni. Con altrettanta chiarezza e determinazione vorrei far capire ai colleghi della Camera che non possono pensare che il testo di un disegno di legge così importante non possa poi essere rispettato, anche tenendo conto degli accordi raggiunti e più volte riconfermati. Sono quindi certo che nei prossimi giorni l'altro ramo del Parlamento approverà un testo che insieme abbiamo cercato di rendere il più snello e il più rispondente possibile alle varie esigenze manifestate.

Da ultimo vorrei portarvi a conoscenza delle dichiarazioni rese dalle associazioni di categoria perchè ci interessa in modo particolare il pensiero e il giudizio che esse esprimono sul testo che stiamo per approvare. L'Associazione degli industriali esprime un giudizio estremamente positivo, così come unitariamente fanno le organizzazioni dell'artigianato, in particolare per quanto riguarda il credito d'imposta; esse riconfermano la loro impostazione e chiedono di trovare delle soluzioni per quanti non possono usufruire di tale forma di agevolazione. Vorrei far presente poi la posizione espressa dalle regioni perchè essa sta a testimoniare che il lavoro che abbiamo svolto ha per obiettivo di rispondere non tanto alle esigenze o alle proposte di qualche forza politica, quanto alle esigenze delle categorie e delle associazioni interessate. Un coordinamento di regioni mi ha fatto pervenire nella giornata di ieri la seguente comunicazione: «Il giudizio sull'articolato proposto per quanto riguarda il ruolo delle regioni è positivo, in quanto esso si inquadra pienamente e positivamente nello spirito della riforma degli articoli 70 e 117, proposta dalla Commissione affari costituzionali della Camera».

In presenza di tutti questi giudizi favorevoli, dei suggerimenti e degli stimoli lanciati dalle associazioni e raccolti dalla nostra Commissione, non vedo perchè si debba sperare che si modifichi qualcosa. Speriamo invece che, così come abbiamo fatto noi, si lavori in modo assiduo. Da aprile ad oggi abbiamo tralasciato tutto il resto perchè sentivamo la necessità di approvare un testo che avrebbe poi avuto la garanzia dell'approvazione anche della Camera. Le piccole imprese attendono e quindi facciamo sì che, come giustamente ha ribadito oggi il ministro Bodrato, si vada all'approvazione del testo entro questo mese di luglio perchè poi il Ministero dovrà affrontare altre incombenze derivanti dall'approvazione della legge stessa. Vogliamo che questo provvedimento diventi operante per ottobre, visto che ad esso abbiamo contribuito tutti con qualcosa di nostro, con qualcosa che abbiamo

giudicato positivo. Esso dimostra che se si opera fattivamente, avendo come unico interesse quello del paese, qualcosa di nuovo si può fare.

Scusate se riconfermo ulteriormente questa linea, ma l'aver ribadito la scelta dell'automatismo con l'introduzione del credito d'imposta, eliminando numerosi comitati e cercando di snellire al massimo le procedure, risponde ad una necessità che non è tanto e solo dei rappresentanti delle istituzioni quanto dei singoli cittadini. Questi sono stanchi di sentirsi rappresentati da qualcuno che non conoscono o che non hanno alcuna possibilità di avvicinare. Abbiamo fatto uno sforzo e quindi chiediamo che anche nell'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge venga licenziato in breve tempo così come noi abbiamo fatto.

Ribadisco che è con tale spirito che giudico positivo il lavoro compiuto. Come ho già detto, non va nemmeno dimenticato che i singoli articoli sono stati approvati sempre all'unanimità da tutte le forze politiche presenti in questa Commissione: mi sembra questo l'avvio migliore per ottenere il consenso dell'altro ramo del Parlamento e soprattutto il giudizio positivo delle piccole imprese. Ci siamo impegnati e sono certo che le piccole imprese sapranno riconoscere il lavoro che abbiamo svolto e sapranno rivolgere la giusta attenzione all'operato del Senato, che sta a dimostrare che al suo interno si riesce ad essere positivi e concreti.

Spero che di qui a qualche giorno questo elemento positivo venga accolto anche dai colleghi della Camera. Nessuno può assumersi la responsabilità di rinviare l'approvazione di un testo che è frutto di un collegamento e – in senso positivo – di un compromesso. Se qualcuno pensa di modificare questo disegno di legge solo per fini di partito o di corrente oppure per rappresentare meglio questa o quell'altra organizzazione, questa o quell'altra struttura, costui deve sapere fin da adesso che questa Commissione è disposta a fare quanto in precedenza non ha fatto per spirito di collaborazione. Questo è un segnale. Non vogliamo lanciare segnali di ricatto ma segnali positivi nell'interesse delle imprese perchè non permetteremo che altri interessi possano essere posti al centro della discussione e dell'attenzione.

Concludo, signor Presidente, ringraziandola per la sua opera perchè ha avuto questo incarico in un momento particolare, in un passaggio delicato per quanto riguarda l'approvazione di questa legge e ha portato con celerità e positività questo lavoro alla sua conclusione.

Ringrazio anche il rappresentante del Governo e tutti i colleghi della Commissione perchè con il loro contributo hanno permesso l'approvazione in tempi rapidi. Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo prefissati con soli 7 giorni di ritardo, dovuti non tanto al nostro lavoro quanto ai pareri espressi dalle varie Commissioni.

Quindi abbiamo mantenuto fede agli impegni che avevamo assunto e questo aspetto deve essere valorizzato in un momento in cui di certezze ce ne sono ben poche mentre noi abbiamo dato una dimostrazione di serietà.

BASTIANINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime soddisfazione per l'approvazione in seconda lettura del provvedimento sulle piccole imprese. Ovviamente

ringrazia la Presidenza della Commissione, il relatore e tutti i Gruppi rappresentati in questa Commissione per la grande disponibilità dimostrata in queste settimane di duro e intenso lavoro. Il ringraziamento è esteso agli uffici di segreteria della Commissione che certo non hanno avuto il lavoro facilitato dal clima un po' informale che abbiamo dovuto tenere per stringere i tempi. Senza la loro disponibilità a fronteggiare questo andamento sussultorio dei nostri lavori non ne saremmo venuti a capo. Permettetemi di aggiungere alle frasi ufficiali anche quelle mie personali: considero sia stata una grande fortuna aver avuto, nel mio primo incarico di Governo, questa esperienza, cioè di seguire la definizione di un provvedimento tanto importante e complesso.

Voglio ora sviluppare alcune considerazioni: il testo che il Senato sta per licenziare si colloca in piena continuità con il testo approvato dalla Camera dei deputati. Non riesco davvero a vedere elementi di rottura, bensì un elemento di positivo sviluppo di un lavoro bicamerale. Tutti gli elementi contenuti in questo provvedimento erano già compresi nel testo licenziato dalla Camera e il provvedimento che oggi esce risulta caratterizzato solo per un diverso equilibrio di pesi tra i diversi segmenti del provvedimento stesso a seguito anche di nuove e maturate disponibilità che si sono sviluppate.

La seconda considerazione è di carattere politico: certo, guardo con molta attenzione al lavoro svolto dai rappresentanti dei Gruppi di maggioranza, ma anche e soprattutto al lavoro svolto dai Gruppi di opposizione. Infatti, ho trovato in tutte le posizioni assunte nei lavori di queste settimane dai colleghi senatori del Partito democratico della sinistra un'attenzione anche alle novità culturali contenute nel provvedimento che deve essere valutata in termini positivi.

In questo senso, quindi, esprimo il solo rammarico legato alla posizione che il Gruppo repubblicano intende assumere, perchè ci sembra davvero strano che un provvedimento nato nel segno di un Ministro repubblicano, che non viene di fatto modificato, che oltretutto sviluppa proprio alcuni temi tradizionalmente più propri all'azione del Partito repubblicano quale quello della sburocratizzazione, quello del meccanismo del credito d'imposta collegato ad una maggiore responsabilità individuale e severità fiscale, non trovi, non possa trovare oggi riconoscimento pieno da parte del rappresentante repubblicano. Naturalmente questo non riguarda l'atteggiamento costruttivo del rappresentante repubblicano ai lavori di questa Commissione, bensì il giudizio politico sull'atteggiamento finale in sede di voto, che mi auguro ancora possa essere corretto proprio per dare il segno della volontà comune del Parlamento di procedere su questa linea.

Devo dire poi con chiarezza, ferma restando l'autonomia del Parlamento, che il Governo è impegnato a creare le condizioni per cui il provvedimento possa essere licenziato in via definitiva dalla Camera prima della fine di luglio. In tal senso abbiamo operato in queste settimane e in tal senso vorrei interpretare alcuni atteggiamenti anche forzanti che il rappresentante del Governo ha dovuto tenere nello svolgimento dei lavori.

Un'ultima breve considerazione: non vorrei che la grande novità del provvedimento, cioè il fatto che si tratta di un provvedimento per la prima volta riservato al sistema delle piccole imprese, e l'altra

novità grande del ricorso principale al credito d'imposta facessero passare sotto silenzio altri elementi importantissimi del provvedimento stesso: la definizione del sistema dei consorzi; il coinvolgimento delle responsabilità regionali nei poteri di indirizzo e programmazione riguardo al complesso del sistema produttivo; il rifinanziamento della legge n. 399 del 1987 per i diritti acquisiti; la semplificazione delle procedure della legge n. 46 del 1982 (voglio informare la Commissione che intendo sottoporre una questione che non giudico più tollerabile: ci sono pratiche completate da mesi in attesa che il CIPI trovi il tempo di esaminarle); l'istituzione del servizio centrale per le piccole imprese dell'artigianato, per il riconoscimento dell'identità di questo specifico segmento produttivo; l'equilibrio sull'entità complessiva e sulla misura dei contributi tra Centro-Nord e Sud del paese. Infine, il nodo centrale del credito d'imposta, che non è un'innovazione di poco conto. Con questa impostazione, quindi, cambia la qualità del rapporto tra Stato e piccoli imprenditori. L'agevolazione è – alle condizioni stabilite dalla legge e nei limiti della disponibilità di bilancio – un diritto dell'impresa e non più un beneficio concesso sulla base di procedure sempre in qualche modo discrezionali. Questo sembra essere il messaggio più significativo contenuto nel provvedimento che state per approvare.

PRESIDENTE. Consentirete anche a me di manifestare la mia personale soddisfazione per l'approvazione di questo importante disegno di legge, pur nella congruità che il caso richiede.

Infatti, ho l'onore di presiedere questa Commissione solo da poche settimane e quindi potrei dire che mi è toccato solo il compito di apporre il timbro a questo provvedimento. Forse può essere l'aspetto più appariscente, ma nella sostanza è il meno importante. Ritengo doveroso, infatti, ricordare l'impegno profuso dal mio predecessore, il senatore Cassola, nella conduzione di questo importante disegno di legge.

Con il senatore Cassola è stato introdotto quel sistema di leva fiscale che un quotidiano economico ha definito «una rivoluzione copernicana». Quindi è giusto che il senatore Cassola sia ricordato per la svolta che si è determinata con questo disegno di legge.

Desidero in particolare, in maniera convinta, ringraziare i protagonisti di questa vicenda legislativa per la competenza che hanno manifestato in un settore che io ignoravo quasi totalmente. Il senatore Aliverti ne ha dato l'ultima dimostrazione con una dichiarazione di voto puntuale, profonda, di assoluta competenza. Il senatore Gianotti ha guidato i parlamentari della sinistra con la stessa competenza e la stessa profondità di indagine. Il relatore Mancia con la conoscenza specifica del settore e con la sua vivacità ha dato un'impronta diversa ad una forma di lavoro parlamentare che è sicuramente molto difficile.

Naturalmente ringrazio anche tutti gli altri colleghi che con il loro contributo determinante hanno consentito che questo disegno di legge pervenisse alla sua definizione. Il mio particolare ringraziamento va ai funzionari della Commissione che, come hanno già sottolineato coloro

che mi hanno preceduto, sono stati sottoposti ad un lavoro stressante che si è protratto talvolta fino a tarda notte.

In questo contesto la valutazione e la speranza finale è che nei destinatari della legge vi sia la rispondenza alle aspettative che abbiamo manifestato in questi giorni. Speriamo veramente che le innovazioni che abbiamo inteso promuovere con questo disegno di legge ottengano i risultati che tutti quanti auspichiamo.

Da ultimo, naturalmente, rivolgo il mio particolare ringraziamento al sottosegretario Bastianini, che ha assiduamente partecipato alle sedute della nostra Commissione.

Passiamo ora alla votazione della proposta di stralcio dell'articolo 35, formulata dal senatore Aliverti nella seduta antimeridiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Passiamo all'esame e alla votazione delle proposte ai sensi del Regolamento, di coordinamento del disegno di legge, presentate dal relatore.

Ne do lettura:

Al comma 1 dell'articolo 4, dopo la parola: «decreto,» *inserire le seguenti*: «sulla base di apposita convenzione,».

4.1

È approvata.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti».

4.2

È approvata.

Sopprimere il comma 2.

4.3

È approvata.

Al comma 4, sostituire le parole: «anche in relazione a quelli disposti dalla legislazione vigente» *con le seguenti parole*: «e delle altre leggi vigenti».

4.4

È approvata.

Al comma 5, sostituire la parola: «partecipare» *con la parola*: «collaborare».

4.5

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 4 risulta così formulato:

Art. 4.

(*Controlli*)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sulla base di apposita convenzione conferisce all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il compito di controllare tutte le dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre ulteriori accertamenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, previsti nel limite massimo di lire 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, si provvede con le somme conferite al fondo di cui all'articolo 43, comma 8.

3. Il Mediocredito centrale, sulla base di apposita convenzione con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di rilevazione e analisi degli interventi effettuati, ai sensi della presente legge e delle altre leggi vigenti, a favore delle piccole e medie imprese.

4. Le Regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, anche attraverso le società finanziarie regionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle funzioni di cui al comma 3, determinato in lire 650 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali».

Metto ai voti la modifica 5.1, della quale do lettura:

Al comma 3, terzo rigo, le parole: «articoli 5 e 6» *sono soppresse.*

5.1

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 5 risulta così formulato:

CAPO II

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

Art. 5.

(*Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni*)

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:

a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonchè al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1.

Metto ai voti la modifica 7.1, della quale do lettura:

Al comma 4 le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «nel limite di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per l'anno 1991, di lire 27,2 miliardi per l'ano 1992 e di lire 38 miliardi per l'ano 1993».

7.1

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 7 risulta così formulato:

Art. 7.

(*Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali*)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.

4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993.

Metto ai voti la modifica 9.1, della quale do lettura:

Al comma 2 le parole dopo: «articolo 43» *e fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti*: «nel limite di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

9.1

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 9 risulta così formulato:

Art. 9.

(*Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio*)

1. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un

credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Metto ai voti la modifica 11.1, della quale do lettura:

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» *inserire le seguenti*: «e i contributi di cui all'articolo 12».

11.1

È approvata.

Metto ai voti la modifica 11.2, della quale do lettura:

Il comma 2 è soppresso.

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 11 risulta così formulato:

Art. 11.

(*Disposizioni tributarie*)

1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi al sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il

credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni.

Metto ai voti la modifica 16.1, della quale do lettura:

Al comma 1 le parole: «di un terzo» *sono sostituite dalle seguenti parole*: «del cinquanta per cento».

16.1

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 16 risulta così formulato:

Art. 16.

(*Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate*)

1. Per le imprese e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonchè l'importo delle agevolazioni stesse, sono aumentati del 50 per cento.

2. Le somme di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che, ai sensi della presente legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 43.

3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti

disposizioni normative e non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario dagli imprenditori meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità complessive del fondo medesimo.

Metto ai voti la modifica 36.1, della quale do lettura:

Al comma 4 la parola: «garantiti» *è sostituita dalla parola*: «assistiti».

36.1

È approvata.

Metto ai voti la modifica 36.2, della quale do lettura:

Al comma 4 dopo la parola: «collettive» *inserire le seguenti*: «alle quali si applica l'articolo 1946 del codice civile».

36.2

È approvata.

Metto ai voti la modifica 36.3, della quale do lettura:

Al comma 4 dopo le parole: «fondo centrale di garanzia» *inserire le seguenti*: «di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni».

È approvata.

Metto ai voti la modifica 36.4, della quale do lettura:

Al comma 4 la parola: «finanziaria» *è sostituita dalla parola*: «finanziata».

36.4

È approvata.

Metto ai voti la modifica 36.5, della quale do lettura:

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

36.5

È approvato.

Di conseguenza il testo dell'articolo 36 risulta così formulato:

CAPO VI

PRESTITI PARTECIPATIVI

Art. 36.

(*Prestiti partecipativi*)

1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.

2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata.

5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno

alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti la modifica 37.1, della quale do lettura:

Al comma 3, quarto rigo, la parola: «che» *è sostituita dalle parole*: «le quali».

37.1

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 37 risulta così formulato:

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37.

(*Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale*)

1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonchè alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

2. Le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.

3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle Regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano

e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

Metto ai voti la modifica 38.1, della quale do lettura:

Al comma 1, terzo rigo, dopo le parole: «contratto o» *sono inserite le seguenti*: «di emanazione».

38.1

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 38 risulta così formulato:

Art. 38.

(*Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46*)

1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16» sono sostituite dalle altre: «del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16»;

2) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento.»;

3) al secondo comma, le parole: «nel contratto di cui all'articolo seguente» sono sostituite dalle altre: «nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16»;

b) all'articolo 16:

1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

«Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.»;

2) al quarto comma, dopo la parola: «contratto» sono aggiunte le altre: «o al decreto di concessione».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del comma 1, lettera *b*), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Metto ai voti la modifica 43.1, della quale do lettura:

Al comma 1 dopo: «22,» *inserire*: «23,».

43.1

È approvata.

Metto ai voti la modifica 43.2, della quale do lettura:

Al comma 1 le parole: «727 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti*: «723 miliardi».

43.2

È approvata.

Di conseguenza il testo dell'articolo 43 risulta così formulato:

CAPO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 43.

(Assegnazione di fondi e copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993.

2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991 -1993 si provvede:

a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653 miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»;

b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 è altresì autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993, l'utilizzazione delle disponibilità del citato fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, non utilizzate in

ciascun esercizio dalle piccole imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione degli interventi di cui al presente comma.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al medesimo comma.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, coma 1, si provvede attraverso il ricorso al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, che a tal fine viene incrementato, entro i limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, con le disponibilità di cui al comma 8 dell'articolo 12.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo risultante dalle modifiche approvate e dallo stralcio dell'articolo 35, che costituirà un distinto disegno di legge con il titolo: «Riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. MARISA NUDDA